



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Approvato con delibera consiliare n. 63 del 28.12.2000

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE - COSAP**



Comune di Lazise

Provincia di Verona

SOMMARIO

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento.....	Pag.	3
Art. 2	Oggetto del canone.....	Pag.	3
Art. 3	Soggetto passivo.....	Pag.	3
Art. 4	Occupazioni permanenti e temporanee.....	Pag.	3
Art. 5	Concessione.....	Pag.	3
Art. 6	Diritti di terzi.....	Pag.	4
Art. 7	Occupazioni abusive.....	Pag.	4
Art. 8	Domanda per il rilascio della concessione.....	Pag.	5
Art. 9	Atto di concessione, contenuto e limiti.....	Pag.	6
Art. 10	Occupazioni d'urgenza.....	Pag.	6
Art. 11	Occupazioni occasionali.....	Pag.	7
Art. 12	Obblighi e divieti del concessionario.....	Pag.	8
Art. 13	Decadenza ed estinzione della concessione.....	Pag.	9
Art. 14	Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	Pag.	9
Art. 15	Cessazione anticipata dell'occupazione.....	Pag.	10
Art. 16	Subentro nella concessione per occupazioni permanenti.....	Pag.	10
Art. 17	Rinnovo della concessione.....	Pag.	10
Art. 18	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	Pag.	10
Art. 19	Elementi incidenti sull'entità del canone.....	Pag.	11
Art. 20	Tariffa e determinazione del canone.....	Pag.	12
Art. 21	Casi particolari.....	Pag.	12
Art. 22	Agevolazioni e riduzioni.....	Pag.	13
Art. 23	Esclusioni soggettive ed oggettive.....	Pag.	13
Art. 24	Modalità e termini di pagamento - occupazioni permanenti.....	Pag.	14
Art. 25	Modalità e termini di pagamento - occupazioni temporanee.....	Pag.	14
Art. 26	Riscossione coattiva.....	Pag.	15
Art. 27	Sanzioni.....	Pag.	15
Art. 28	Concessioni in corso.....	Pag.	15
Art. 29	Disposizioni finali.....	Pag.	15
Allegato A	Pag.	17
Allegato B	Pag.	18
Allegato C	Pag.	19
Allegato D	Pag.	20



Comune di Lazise

Provincia di Verona

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come sostituito dall'art. 31, comma 20 della L. 23/12/1998, n. 448, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Lazise.

Art. 2 – Oggetto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, di qualsiasi natura, sia permanente che temporanea, effettuata su:
 - a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati, aree pubbliche) appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lazise;
 - b) spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a);
 - c) aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
3. Il canone di cui comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Tutte le altre occupazioni sono temporanee.

Art. 5 - Concessione

1. Ogni occupazione sia permanente che temporanea di aree o spazi di cui all'art. 2 deve essere preceduta dall'ottenimento di apposita concessione, rilasciata dal competente funzionario responsabile su domanda dell'interessato.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

2. Nel caso di occupazioni che richiedano valutazioni sotto il profilo dell'arredo urbano, del traffico, del commercio e urbanistico dovranno essere sentiti i competenti uffici comunali.
3. La concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 le quali sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 10, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
4. La concessione non è altresì necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
5. E' facoltà del Comune vietare, in ogni caso, l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie.

Art. 6 - Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza della necessaria concessione oppure in difformità alle disposizioni dell'atto di concessione o alle norme del presente regolamento oppure che si protraggano oltre il termine previsto dalla stessa senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dopo la revoca o l'estinzione della stessa, sono considerate abusive.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 446/97, così come sostituita dall'art. 31, comma 25, della L. 23/12/1998, n. 448, alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. In caso di occupazione abusiva il competente funzionario responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione immediata dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti.
3. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, il funzionario responsabile, con il medesimo provvedimento di cui al comma



Comune di Lazise

Provincia di Verona

precedente, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti di fatto delle relative spese nonché quelle di custodia.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 8 - Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare, all'ufficio comunale competente, apposita domanda di concessione, in carta legale, redatta su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio stesso.

2. La domanda di concessione deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente ovvero del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in caso di soggetti diversi da persone fisiche, con l'indicazione, per questi ultimi, anche della denominazione e del relativo codice fiscale o partita IVA. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- b) la data, la durata, nonché l'eventuale frequenza e/o la fascia oraria per le quali si richiede l'occupazione temporanea;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico o del bene che si chiede di occupare;
- d) le esatte misure della superficie e/o dell'estensione lineare che si intende occupare. In caso di occupazioni permanenti, dette misure, dovranno essere documentate da allegata planimetria in scala 1/100, firmata da un tecnico e particolareggiata in modo da consentire una precisa individuazione delle aree e/o degli spazi richiesti nonché delle eventuali occupazioni confinanti;
- e) i mezzi e le attrezzature fisse e/o mobili con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire. In caso di occupazioni permanenti, detti mezzi ed attrezzature, dovranno essere dettagliati nelle misure, materiali, forme e colori a mezzo di allegata idonea documentazione grafica e/o fotografica;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere;
- g) l'uso cui saranno destinate le aree e/o spazi richiesti;
- h) l'accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente regolamento.

3. La domanda di concessione deve essere, in ogni caso, corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente ed indicata nei moduli di cui al comma 1, in relazione alla natura dell'occupazione.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

4. Il richiedente è inoltre tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati che l'ufficio competente riterrà necessario acquisire ai fini dell'esame e della decisione sulla richiesta stessa.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'ufficio competente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Nel caso in cui l'occupazione delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più persone, la priorità è attribuita a colui che ha presentato per primo la domanda, con l'eccezione della priorità riservata alla richiesta dei titolari di negozi o di pubblici esercizi che richiedono la concessione dello spazio antistante il negozio o il pubblico esercizio stesso per la esposizione della loro merce o per il posizionamento di tavolini e sedie.
7. La domanda per le occupazioni temporanee deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione stessa.

Art. 9 - Atto di concessione, contenuto e limiti.

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o diniego della concessione è di 30 giorni in caso di occupazione permanente, di 10 giorni in caso di occupazione temporanea.
2. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all'ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
3. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, previa l'acquisizione dei pareri della competente commissione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilascia l'atto di concessione ad occupare gli spazi e/o aree pubbliche richiesti.
4. La concessione è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi e le attrezzature in essa specificati.
5. Il competente funzionario responsabile ha sempre la facoltà di rigettare le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
6. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati:



Comune di Lazise

Provincia di Verona

- la durata;
 - l'ubicazione e le misure dell'area e/o spazio concesso;
 - l'uso cui l'occupazione è destinata e l'attività svolta;
 - le condizioni generali e/o speciali alle quali il Comune subordina la concessione;
 - le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
 - l'importo del canone dovuto.
7. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
8. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta dovrà esibire.
9. In tutti i casi la concessione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della concessione stessa – nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.
10. Le concessioni permanenti hanno validità triennale e scadono il 31 dicembre del terzo anno di rilascio e si rinnovano previo presentazione di nuova domanda con le modalità sopra richiamate, salvo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, cessazione anticipata.

Art. 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 11 - Occupazioni occasionali



Comune di Lazise

Provincia di Verona

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 ml. in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc., e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente ufficio comunale come previsto dal comma 2 del precedente articolo.

Art. 12 - Obblighi e divieti del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione all'area assegnata rispettando le misure ed i confini indicati nella concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
 - c) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
 - d) non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
 - e) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo e/o gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate;
 - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - g) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto di concessione che legittima l'occupazione;
 - h) versare alle scadenze stabilite il canone previsto nonché tutti gli eventuali oneri derivanti dal rilascio della concessione;
 - i) rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dell'inquinamento acustico;
 - j) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione;
2. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni, al Comune o a terzi, derivanti dall'occupazione.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune con addebito delle spese.
4. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione è ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

5. Rimane a carico del concessionario l'obbligo di mantenere in ordine l'area assegnata, durante i periodi di chiusura dell'esercizio. E' facoltà del concessionario stesso rimuovere i mezzi e le attrezzature durante le chiusure prolungate, senza diritto a rimborsi di canone. In quest'ultimo caso l'area concessa dovrà rimanere sgombera, essendo vietato l'accatastamento di tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro.
6. Il titolare della concessione ad occupare suolo pubblico, che nel periodo dal 31 Ottobre al 31 Marzo per varie ragioni sospenda l'attività commerciale per una durata pari o superiore a 30 giorni, dovrà liberare l'area assegnata da sedie, tavoli, banchi frigo, vasi ecc.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
- il mancato versamento del canone stabilito o di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi;

2. La decadenza opererà quando il titolare della concessione, ricevuta formale diffida dal competente ufficio, non vi adempia nei termini indicati.

3. Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto;

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

5. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o per quello successivo all'estinzione della concessione, il canone già versato non sarà restituito.

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto solamente al rimborso, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione, del canone già corrisposto, senza interessi.

Art. 15 - Cessazione anticipata dell'occupazione

1. Chi pone fine volontariamente all'occupazione permanente o temporanea prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio e non ha diritto alla restituzione del canone.

Art. 16 - Subentro nella concessione per occupazioni permanenti

1. In caso di subentro nella concessione per occupazioni a carattere permanente, in assenza di variazioni sostanziali nel contenuto della stessa, gli interessati dovranno presentarne richiesta di subentro al competente ufficio, il quale, verificata la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.
2. In caso di subentro in corso d'anno, il canone già versato anticipatamente dal precedente concessionario sarà computato in diminuzione del canone totale dovuto per l'intero anno. L'eventuale quota residua, non ancora versata, è dovuta dal subentrante.
3. Se, in caso di subentro, dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della concessione, gli interessati dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova concessione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.
4. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

Art. 17 - Rinnovo della concessione

1. La concessione permanente per essere rinnovata alla scadenza naturale del triennio dovrà essere richiesta con le modalità di cui al disposto dall'art. 9, del presente regolamento.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. In tal caso il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. La richiesta di proroga deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta del pagamento del canone.

Art. 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il Comune è classificato in 3 categorie e precisamente:



Comune di Lazise

Provincia di Verona

1^a categoria – centro storico di Lazise (delimitato entro le mura) e Passeggiata Lungolago Esperia di Lazise;

2^a categoria – rimanenti vie e piazze di Lazise, centro storico di Colà, centro storico di Pacengo e P.le del porto di Pacengo;

3^a categoria – tutte le altre vie del territorio comunale

in base alla diversa importanza delle strade, aree e spazi pubblici ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare ed in base alle seguenti proporzioni:

1 ^a categoria tariffa	100%
2 ^a categoria tariffa ridotta al	80%
3 ^a categoria tariffa ridotta al	50%

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 19 - Elementi incidenti sull'entità del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore 1 mq. o ml. sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq. o ml.

2. Ove più occupazioni, purché della stessa natura, insistano ciascuna su area pubblica distinta, il canone per dette singole occupazioni è determinato cumulativamente, sommando le relative superfici e provvedendo quindi all'eventuale arrotondamento delle frazioni all'unità di misura superiore.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico a mezzo di vetrine o altri corpi sospesi sono soggette a concessione ed al pagamento del canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro. In tal caso la superficie è determinata come al comma precedente.

5. Per le occupazioni con fioriere, la superficie da computare è quella effettivamente occupata dalle fioriere medesime, salvo il caso in cui il posizionamento di fioriere delimiti un'area ben definita con preclusione alla circolazione veicolare e/o pedonale. In questo ultimo caso, la superficie da computare è quella complessivamente delimitata dalle fioriere stesse.

6. Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone;



Comune di Lazise

Provincia di Verona

7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone, commisurato al numero complessivo delle relative utenze esistenti sull'intero territorio comunale al 1° gennaio dell'anno di riferimento del canone, per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.

Art. 20 - Tariffa e determinazione del canone

1. Il canone, determinato con le formule di cui all'allegato D), è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto:
- sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 18;
 - sulla base dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, nonché della durata dell'occupazione stessa;
 - sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività secondo la classificazione di cui all'allegato B) relativamente ad ogni singola tipologia di occupazione (per quanto riguarda specifiche tipologie di occupazioni non previste nel suddetto allegato, la tariffa sarà applicata per analogia con riguardo ad occupazioni simili);
 - sulla base di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione così come determinato nell'allegato C).
2. Le tariffe saranno stabilite con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, restano in vigore le tariffe applicate per l'anno precedente.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa, il canone non è suscettibile di frazionamento salvo quanto previsto dall'art. 14.
4. Le occupazioni temporanee, per durate fino a 12 ore al giorno, sono assoggettate al canone in relazione al numero di ore effettive di occupazione. Qualora l'occupazione temporanea superi la durata di 12 ore al giorno l'occupazione stessa è considerata di durata pari ad un giorno intero.

Art. 21 - Casi particolari

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

2. Gli apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi e simili, sono assoggettati al canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro.
3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, nonché per le occupazioni relative al mercato settimanale, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili salvo specifiche normative di legge o regolamentari.

Art. 22 - Agevolazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni effettuate, con somministrazione di alimenti e bevande, da associazioni o comitati locali in occasione di feste, patrociniate dal Comune di Lazise, la tariffa è ridotta al 50%.
2. Per le occupazioni che si protraggono per più di un mese, realizzate per l'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 23 - Esclusioni soggettive ed oggettive

1. Sono escluse dall'obbligo della concessione e dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 per finalità istituzionali;
 - b) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui alla Sez. II del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le occupazioni effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico;
 - c) le occupazioni occasionali di cui all'art. 11;
 - d) le occupazioni realizzate con passi carrabili, griglie, lucernari, vetrocementi, tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - e) le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti;
 - f) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicaps nonché qualsiasi occupazione realizzata per favorire i medesimi;
 - g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
 - h) Le occupazioni da parte dei mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte di taxi nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - j) le occupazioni effettuate da appaltatori di opere pubbliche, per conto del Comune di Lazise, e limitatamente alle aree ad uso cantiere;



Comune di Lazise Provincia di Verona

- k) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- n) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni con cabine telefoniche e cassette per il servizio postale;
- p) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune di Lazise e senza alcuna attività commerciale;
- q) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
- r) le occupazioni con veicoli di commercianti per l'esercizio del commercio itinerante, senza collocazione al suolo di alcunché;

Art. 24 – Modalità e termini di pagamento – occupazioni permanenti

1. In caso di concessioni convertite, di cui all'art. 28 del presente regolamento, il pagamento del canone deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione.
2. In caso di rilascio di nuove concessioni, diverse da quelle di cui al comma 1), il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del rilascio della concessione stessa.
3. In caso di concessioni che si siano rinnovate automaticamente, il pagamento del canone deve essere eseguito in unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno, oppure, se il canone dovuto è superiore a £. 500.000.=, il concessionario può eseguire il pagamento in due rate uguali, senza interessi, scadenti rispettivamente il 30 Aprile ed il 31 Luglio di ciascun anno.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria Comunale, con arrotondamento alle mille lire superiori.
5. In caso di ritardato pagamento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a) entro il 30° giorno dalla scadenza verrà applicata una maggiorazione del 20%;
 - b) successivamente al 30° giorno la maggiorazione applicata sarà del 100%;
 - c) trascorsi 90 giorni dalla scadenza, la concessione non ancora in regola verrà revocata.

Art. 25 - Modalità e termini di pagamento - occupazioni temporanee.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo precedente.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 24, avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 17 e 45 del DLGS26/02/1999, n.ro 46;
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 27 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g-bis) del D.Lgs. 446/97, così come aggiunta dall'art. 31, comma 26, della L. 23/12/1998, n. 448, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) dell'art. 63, del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, determinate con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 24/11/1981, n. 689, e fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del presente Regolamento.
2. Alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono applicate le sanzioni che verranno determinate con provvedimento di Giunta comunale.^(*)
3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario nel caso di affidamento in concessione.

Art. 28 - Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01/01/1999 e non ancora scadute, saranno convertite in concessione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, con decorrenza 01/01/2001.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. ^(*) Modificato con delibera CC. N. 31 del 30.06.2002



Comune di Lazise

Provincia di Verona

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 2001.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - Il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e del canone ricognitorio", approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 09/06/1994 e successive modificazioni;



Comune di Lazise

Provincia di Verona

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Il Canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, a tale scopo gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti categorie:

- 1^ Categoria -** composta dalle seguenti Vie e Piazze:
- **P.zza Vittorio Emanuele**
 - **Via F. Fontana**
 - **Lungolago Marconi**
 - **Via Arco**
 - **Via Albarello**
 - **Passeggiata Lungolago Esperia e**
 - **Corso Ospedale**
- 2^ Categoria -** composta dalle seguenti Vie e Piazze:
- **rimanenti Vie e Piazze del Centro storico e non di Lazise,**
 - **Centro storico di Colà**
 - **Centro storico di Pacengo e**
 - **Piazzale del Porto di Pacengo**
- 3^ Categoria -** tutte le altre vie del territorio comunale.



Comune di Lazise

Provincia di Verona

ALLEGATO B

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFE ANNUALI

SUOLO PUBBLICO:

1. Tavoli e sedie
2. Espositori di merci
3. Fioriere, dissuasori e simili
4. Attrezzature fisse per la somministrazione di alimenti e bevande
5. Cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari, appoggiati al suolo
6. Distributori di carburante
7. Altre occupazioni

SPAZIO SOPRASTANTE IL SUOLO PUBBLICO:

1. Bacheche, vetrine, insegne a bandiera, distributori automatici, e simili non appoggiati al suolo
2. Cavi, condutture, impianti e simili (diversi dalle occupazioni di cui all'art. 19, c. 7)

SPAZIO SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO:

1. Cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere
2. Cavi, condutture, tubazioni, impianti e simili (diversi dalle occupazioni di cui all'art. 19, c. 7)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFE GIORNALIERE

SUOLO PUBBLICO:

1. Banchi di vendita, chioschi, stands eno-gastronomici e simili
2. Banchi di vendita e simili su aree mercatali
3. Ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per lavori edili e simili
4. Attrezzature per i divertimenti ed intrattenimenti
5. Altre occupazioni

SPAZIO SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO:

Tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno ed aumentata del 50%.

ALLEGATO C



Comune di Lazise

Provincia di Verona

ATTIVITA' ESERCITATE - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. Attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc.	1,30
2. Attività di esercizi commerciali, artigianali, terziarie,	1,15
3. Attività di ambulanti (non mercatali)	1,00
4. Attività edilizia	0,50
5. Mercato settimanale	1,10
6. Fiere, feste e manifestazioni varie	1,00
7. Erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, telefono, ecc.)	1,00
8. Attività degli spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi e simili	1,00
9. Altre attività	1,10
10. Privati	1,00



Comune di Lazise

Provincia di Verona

ALLEGATO D

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI:

$$C = (t \times r \times m \times k) \times n$$

dove:

C = canone dovuto

t = tariffa annuale per tipologia di occupazione permanente di cui all'allegato B)

r = coefficienti di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade, di cui all'allegato A):

per la 1^a categoria è pari a $100/100 = 1,00$

per la 2^a categoria è pari a $80/100 = 0,80$

per la 3^a categoria è pari a $50/100 = 0,50$

m = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come previsto dall'allegato C)

n = numero di anni per i quali è rilasciata la concessione

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

$$C = ((t/24 \times h) \times g \times r \times m \times k))$$

dove:

C = canone dovuto

t = tariffa giornaliera per tipologia di occupazione temporanea di cui all'allegato B)

h = numero di ore giornaliere per le quali è rilasciata la concessione (oltre 12 ore al giorno si considera giorno intero)

g = numero dei giorni per i quali è rilasciata la concessione

r = coefficienti di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade, di cui all'allegato A):

per la 1^a categoria è pari a $100/100 = 1,00$

per la 2^a categoria è pari a $80/100 = 0,80$

per la 3^a categoria è pari a $50/100 = 0,50$

m = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come previsto dall'allegato C)